**SIRIA**

INFORMAZIONI GENERALI

A seguito dell’avvenuta decadenza del trattato bilaterale per gli investimenti (BIT) sottoscritto da Italia e Siria il 20/02/2002, da un punto di vista giuridico le condizioni alle quali il cittadino italiano può essere ammesso a effettuare investimenti e ad acquisire proprietà immobiliari in Siria sono disciplinate dalla normativa interna generale siriana, e in particolare dalla Foreign Ownership Law 11/2011, dalla Companies Law 29/2011 e dalla Investment Law 8/2007.

Per quanto in particolare riguarda la costituzione di società e l'assunzione di cariche sociali, in base al combinato disposto della 29/2011 e della 8/2007 al cittadino straniero è permesso di costituire o di acquisire quote (che possono arrivare al 100%) di società per azioni, società a responsabilità limitata e società di persone, senza alcuna limitazione. Le società costituite in Siria sono considerate di nazionalità siriana e possono acquistare liberamente proprietà immobiliari, a prescindere dalla nazionalità dei loro azionisti.

Per quanto invece riguarda l'acquisto di proprietà immobiliari da parte di singoli individui o famiglie che non operano nell'ambito di società di diritto siriano, ai sensi della Foreign Ownership Law al cittadino straniero è permesso acquistare proprietà immobiliare di minimo 140 metri quadrati, previo ottenimento di un'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno.

Una volta acquistata una proprietà immobiliare, il cittadino straniero non può rivenderla per un periodo minimo di 2 anni (salvo apposita esenzione da parte del Primo Ministro).

Quanto precede attiene a quanto disposto in via generale dall’ordinamento giuridico siriano, ferme restando le incertezze collegate alle condizioni politiche e di sicurezza attuali.